

**ORDINANZA N. 624/2024/ATS-VET****del 31 dicembre 2024****ORDINANZA REVOCA ZONA DI SORVEGLIANZA****IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI****VISTA** la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;**VISTA** la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;**VISTA** la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;**VISTO** il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;**VISTA** la propria Ordinanza n. 548 del 27 novembre 2024 con la quale è stata istituita la zona di protezione e sorveglianza intorno al focolaio 061LO014 per le parti di territorio di competenza di ATS Val Padana;**VISTA** l’ordinanza dell’ATS Milano Città Metropolitana Prot. n. 0235919/2024 del 20 dicembre 2024 di revoca della zona di protezione istituita intorno al focolaio 061 LO 014;**VISTA** la propria ordinanza n. 610 del 23 dicembre 2024 di revoca della zona di protezione istituita intorno al focolaio 061 LO 014 per i territori di competenza di ATS Val Padana;**VISTA** l’ordinanza dell’ATS Milano Città Metropolitana Prot. n. 0238546/2024 del 30 dicembre 2024 che revoca, a far data dal 31 dicembre 2024, la zona di sorveglianza istituita intorno al focolaio 061 LO 014 per i territori di propria competenza;**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Val Padana n. 1 del 15/01/2024 “Ricognizione deleghe di firma e di funzioni dell’ATS Val Padana: individuazione atti e attività delegati e aggiornamento Regolamento Aziendale”;**ORDINA**

la revoca, a far data dal 31 dicembre 2024, della zona di sorveglianza istituita intorno al focolaio di influenza aviaria 061 LO 014 con propria ordinanza n. 548 del 27 novembre 2024 così come modificata dalla propria ordinanza n. 610 del 23 dicembre 2024.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio della zona di sorveglianza a cura del Distretto Veterinario Crema.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal
Direttore
del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dott. Vincenzo Traldi